

Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce le quantità massime di residui di antiparassitari consentite su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che modifica la direttiva 76/895/CEE per quanto riguarda le norme procedurali

COM(90) 497 def.

(Presentata dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE, il 12 ottobre 1990)

(90/C 275/06)

Visto il parere espresso dal Parlamento europeo sulla proposta trasmessa dalla Commissione al Consiglio, concernente un regolamento che stabilisce le quantità massime di residui di antiparassitari consentite su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che modifica la direttiva 76/895/CEE per quanto riguarda le norme procedurali ⁽¹⁾, e conformemente all'articolo 149, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Commissione ha deciso di modificare detta proposta nel modo seguente:

- 1) È aggiunto un ottavo considerando redatto nel modo seguente:

«Considerando che la Comunità dovrebbe pertanto promuovere tecniche agronomiche alternative e biologiche.»

- 2) Il diciassettesimo considerando è sostituito dal testo seguente:

«Considerando che è opportuno applicare il presente regolamento ai prodotti destinati all'esportazione verso paesi terzi, a eccezione di taluni casi in cui può essere accertato che i paesi importatori richiedono trattamenti particolari che comportano livelli massimi superiori a quelli fissati per la Comunità a norma del presente regolamento; che non è opportuno tuttavia applicare il presente regolamento ai prodotti destinati alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dai mangimi, oppure alla semina o alla piantagione.»

- 3) All'articolo 1, il testo del paragrafo 3 è sostituito da quello dei seguenti paragrafi:

«3. Il presente regolamento si applica ai prodotti di cui al paragrafo 1 destinati all'esportazione verso paesi terzi; tuttavia massimi di residui di antiparassitari fissati ai sensi del presente regolamento non si applicano nel caso di prodotti trattati prima dell'esportazione, qualora possa essere dimostrato che:

- a) il paese terzo di destinazione richiede tale trattamento particolare al fine di impedire l'introduzione nel suo territorio di organismi nocivi, oppure
- b) il trattamento è necessario al fine di proteggere i prodotti dagli organismi nocivi durante il trasporto verso il paese terzo di destinazione e l'immagazzinamento in tale paese.

4. Il presente regolamento non si applica ai prodotti di cui al paragrafo 1 per i quali possa essere adeguatamente comprovato che sono destinati:

- a) alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dai mangimi;
- b) alla semina o alla piantagione.»

- 4) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

2. Gli Stati membri garantiscono, quanto meno mediante regolari controlli per sondaggio, il rispetto delle quantità massime di cui al paragrafo 1. I necessari controlli sono effettuati conformemente alle disposizioni della direttiva 89/397/CEE, in particolare dell'articolo 4.

⁽¹⁾ GU n. C 46 del 25. 2. 1989, pag. 5.